



COMUNE DI SAN BONIFACIO

PROVINCIA DI VERONA

Codice Fiscale 00220240238 TEL. 045/6132611 - FAX 045/6101401

P.ZZA COSTITUZIONE 4 - 37047 SAN BONIFACIO

REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA

- Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale numero 99 del 17/10/1997
- Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale numero 37 del 30/05/2000
- Modificato con deliberazione del Commissario Straordinario numero 30 del 12/02/2004
- Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale numero 10 del 19/03/2015
- Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale numero 50 del 08/10/2015
- Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale numero 15 del 27/04/2017
- Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale numero 37 del 27/07/2018
- Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale numero 8 del 10/03/2020



COMUNE DI SAN BONIFACIO

PROVINCIA DI VERONA

Codice Fiscale 00220240238 TEL. 045/6132611 - FAX 045/6101401

P.ZZA COSTITUZIONE 4 - 37047 SAN BONIFACIO

SOMMARIO

CAPO I. – DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 - Disciplina della polizia urbana
- Art. 2 - Vigilanza per l'applicazione delle norme di polizia urbana
- Art. 3 - Disposizioni di carattere generale per le licenze e concessioni previste dal presente regolamento.

CAPO II. – DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 4 - Inquinamento atmosferico delle acque
- Art. 5 - Occupazione del suolo pubblico
- Art. 6 - Modalità per il carico e scarico delle merci
- Art. 7 - Scarti di rottami e di detriti
- Art. 8 – Collocamento di tavoli, sedie e piante ornamentali sull'area pubblica
- Art. 9 – Installazione di tende solari
- Art. 10 – Installazione di vetrine e insegne
- Art. 11 - Esposizioni di merce e derrate all'esterno dei negozi
- Art. 12 - Commercio su aree pubbliche
- Art. 13 – Proiezioni, audizioni e spettacoli su aree pubbliche
- Art. 14 – Divieto di giochi sul suolo pubblico
- Art. 15 – Collocamento di condutture

CAPO III. – NETTEZZA DEI CENTRI ABITATI

- Art. 16 – Disposizioni di carattere generale
- Art. 17 – Obblighi di concessionari di occupazione di aree pubbliche
- Art. 18 – Disposizioni per i commercianti su aree pubbliche ed esercenti mestieri girovaghi
- Art. 19 – Pulizia dei portici, dei cortili e delle scale
- Art. 20 – Disposizioni riguardanti i negozi e le botteghe
- Art. 21 - Trasporto di materiale di facile dispersione
- Art. 22 - Sgombro della neve
- Art. 23 – Divieto di lavatura e riparazione dei veicoli ed autoveicoli su aree pubbliche
- Art. 24 – Divieto dell'esercizio di attività artigiana ed industrie su aree pubbliche
- Art. 25 – Pulizia delle vetrine



COMUNE DI SAN BONIFACIO

PROVINCIA DI VERONA

Codice Fiscale 00220240238 TEL. 045/6132611 - FAX 045/6101401

P.ZZA COSTITUZIONE 4 - 37047 SAN BONIFACIO

- Art. 26 – Disposizioni riguardanti gli animali
- Art. 27 – Divieto di getto di opuscoli o foglietti
- Art. 27/bis - Volantinaggio in cassette postali
- Art. 28 – Definizione di centro abitato

CAPO IV. – DECORO DEI CENTRI ABITATI

- Art. 29 – Manutenzione degli edifici
- Art. 30 – Collocamento dei cartelli – iscrizioni – striscioni – bandiere
- Art. 31 - Collocamento di targhe o lapidi commemorative
- Art. 32 – Ornamento esterno ai fabbricati
- Art. 33 – Depositi in proprietà privata
- Art. 34 – Lavatura ed esposizione di biancheria e panni
- Art. 35 – Spolveramento di panni e tappeti
- Art. 36 - Bestie macellate e trasporto cani
- Art. 37 – Contenitori per i rifiuti domestici
- Art. 38 – Viali e giardini pubblici
- Art. 39 – Vasche, fontane e fioriere
- Art. 40 – Atti contrari alla nettezza del pubblico suolo, al decoro ed alla moralità
- Art. 40/bis - Divieto di accattonaggio e mendicizia molesti
- Art. 41 – Recinzioni di terreni, muri di edifici e muri di cinta confinanti col suolo pubblico

CAPO V. - QUIETE PUBBLICA

- Art. 42 - Inquinamento acustico
- Art. 43 - Esercizio dei mestieri, arti ed industrie
- Art. 44 - Impianti di macchinari
- Art. 45 - Produzione di odori, gas, vapori nauseanti o inquinanti
- Art. 46 - Funzionamento di apparecchiature nelle abitazioni
- Art. 47 - Rumori nei locali pubblici e privati
- Art. 48 - Uso di strumenti sonori
- Art. 49 - Carico, scarico e trasporto merci che causano rumori
- Art. 50 - Venditori e suonatori ambulanti
- Art. 51 - Schiamazzi, grida e canti sulle pubbliche vie
- Art. 52 - Detenzione di cani o altri animali nelle abitazioni
- Art. 53 - Suono delle campane
- Art. 54 - Sale da ballo, cinema e ritrovi
- Art. 55 - Negozi per la vendita di apparecchi radio, televisori, giradischi e simili
- Art. 56 - Carovane di nomadi e spettacoli viaggianti



COMUNE DI SAN BONIFACIO

PROVINCIA DI VERONA

Codice Fiscale 00220240238 TEL. 045/6132611 - FAX 045/6101401

P.ZZA COSTITUZIONE 4 - 37047 SAN BONIFACIO

CAPO VI. - NORME DI SICUREZZA NEGLI ABITATI

- Art. 57 - Sostanze liquide esplosive, infiammabili o combustibili
- Art. 58 - Requisiti dei depositi e dei locali di vendita di combustibili
- Art. 59 - Detenzione di combustibili in case di abitazione od altri edifici
- Art. 60 - Accatastamento di legna e di altro materiale infiammabile nei cortili e scantinati
- Art. 61 - Fucine e forni
- Art. 62 - Uso di fiamma libera
- Art. 63 - Accensione di polveri, liquidi infiammabili e fuochi artificiali
- Art. 64 - Animali pericolosi
- Art. 65 - Cani
- Art. 66 - Trasporti di oggetti incomodi o pericolosi
- Art. 67 - Scalpellamento di vie o piazze
- Art. 68 - Manutenzione dei tetti, dei cornicioni e dei canali di gronda negli edifici
- Art. 69 - Manutenzione di aree di pubblico transito
- Art. 69/bis - Piantagioni arboree su aree confinanti con le infrastrutture ferroviarie
- Art. 70 - Segnalazione e riparazioni di opere in costruzione
- Art. 71 - Materiale di demolizione
- Art. 72 - Insegne, persiane, vetrate di finestre
- Art. 73 - Ripari ai pozzi, cisterne e simili
- Art. 74 - Illuminazione dei portici, delle scale e degli anditi
- Art. 75 - Divieti vari
- Art. 76 - Veicoli adibiti al servizio pubblico - Norme per i passeggeri e per il personale di servizio

CAPO VII. - DISPOSIZIONI ANNONARIE PER GLI ESERCIZI PUBBLICI

- Art. 77 - Orari degli esercizi
- Art. 78 - Pesature delle merci - Disciplina degli involucri
- Art. 79 - Vendita e scorta delle merci
- Art. 80 - Vendita del pane
- Art. 81 - Vendita di angurie, cocomeri, castagne e simili
- Art. 82 - Merce venduta in pacchi o contenitori chiusi - Surrogati
- Art. 83 - Esalazioni di merce
- Art. 84 - Tabella per la vendita del combustibile
- Art. 85 - Requisiti dei locali di vendita
- Art. 86 - Apertura o trasferimento di esercizi commerciali

CAPO VIII. - DISPOSIZIONI PER IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

- Art. 87 - Esercizio del commercio su aree pubbliche
- Art. 88 - Preavviso di cessazione del servizio
- Art. 89 - Trasporto delle merci destinate ai luoghi di vendita
- Art. 90 - Vendita e somministrazione di generi alimentari su aree pubbliche



COMUNE DI SAN BONIFACIO

PROVINCIA DI VERONA

Codice Fiscale 00220240238 TEL. 045/6132611 - FAX 045/6101401

P.ZZA COSTITUZIONE 4 - 37047 SAN BONIFACIO

Art. 91 - Requisiti dei carretti della vendita su aree pubbliche

CAPO IX. - DISPOSIZIONI PER I MESTIERI GIROVAGHI

Art. 92 - Esercizio di mestieri girovaghi

Art. 93 - Baracche per pubblici spettacoli

CAPO X. - VARIAZIONE DI FAMIGLIE - MANIFESTAZIONI CON CORTEI

Art. 94 - Cortei funebri

Art. 95 - Processioni – Manifestazioni

CAPO XI. – SANZIONI

Art. 96 - Accertamento delle violazioni e sanzioni

Art. 96/bis - D.A.C.UR. e sanzioni amministrative accessorie riferite a specifiche attività non lecite

Art. 97 - Rimessa in pristino ed esecuzione di ufficio

Art. 98 - Sequestro e custodia di mezzi e materiali che abbiano causato infrazioni

Art. 99 - Sospensione delle licenze

CAPO XII. - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 100 Entrata in vigore



COMUNE DI SAN BONIFACIO

PROVINCIA DI VERONA

Codice Fiscale 00220240238 TEL. 045/6132611 - FAX 045/6101401

P.ZZA COSTITUZIONE 4 - 37047 SAN BONIFACIO

CAPO I. DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Disciplina della polizia urbana

La polizia urbana e' disciplinata dal presente regolamento e dalle altre norme speciali ad essa attinenti secondo la legge 8 giugno 1990, n.142.

Essa attende alla tutela dell'integrita' del pubblico demanio comunale e a quella da un decoroso svolgimento della vita cittadina, garantendo la liberta' dei singoli dal libero arbitrio di altri, contribuendo alla sicurezza dei cittadini e sovrintendendo al buon andamento della comunita', disciplinando l'attivita' e il comportamento dei cittadini.

Le norme del regolamento di polizia urbana per gli spazi e luoghi pubblici sono estese agli spazi e luoghi privati soggetti a servitu' di pubblico uso ed aperti al pubblico, compresi i portici, i canali ed i fossi fiancheggianti le strade.

Art. 2.

Vigilanza per l'applicazione delle norme di polizia urbana

Al servizio di polizia urbana sovrintende il Sindaco ed i controlli in materia sono svolti dalla Polizia Municipale e dagli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria di cui all'art. 57 C.P.P., nell'ambito delle rispettive mansioni.

Gli appartenenti alla Polizia Municipale, nell'esercizio delle loro funzioni, potranno accedere negli atri, nelle scale, negli stabili, nelle botteghe, nei negozi, negli spacci, nei laboratori, nelle officine, negli stabilimenti e locali annessi, nei locali pubblici in genere, ad esclusione delle abitazioni private, e dovunque si svolga attivita' sottoposta alla vigilanza comunale, con obbligo di inoltrare notizia all'autorita' giudiziaria competente per i fatti costituenti reato ovvero di accertare ogni violazione amministrativa.

Art. 3.

Disposizioni di carattere generale per le licenze e concessioni previste dal presente regolamento

Le autorizzazioni, concessioni, nulla osta, permessi, licenze, rilasciate in base al presente regolamento, saranno in ogni caso rilasciate per iscritto e accordate:

- a) personalmente al titolare;
- b) senza pregiudizio dei diritti di terzi;
- c) con l'obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dalle opere ed occupazioni permesse e di tenere sollevato il Comune concedente da qualsiasi azione intentata da terzi per il fatto della concessione data;
- d) con riserva all'Amministrazione di imporre, in ogni tempo, nuove condizioni che si rendessero necessarie nel pubblico interesse, sospendendo o revocando a suo criterio insindacabile i benefici concessi;
- e) con facolta' di revoca o sospensione in qualsiasi momento nel caso di abuso.

Le domande di concessione o di autorizzazione di cui agli articoli del presente regolamento, dovranno essere redatte in carta legale.



COMUNE DI SAN BONIFACIO

PROVINCIA DI VERONA

Codice Fiscale 00220240238 TEL. 045/6132611 - FAX 045/6101401

P.ZZA COSTITUZIONE 4 - 37047 SAN BONIFACIO

CAPO II. DISCIPLINA DELLE ACQUE PUBBLICHE E DEL SUOLO PUBBLICO

Art. 4.

Inquinamento atmosferico e delle acque

La vigilanza sull'inquinamento atmosferico e delle acque e' disciplinata oltre che dal vigente T.U. delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265 (art. 202, 216, 217, 218, 227) dalle particolari norme legislative per la salvaguardia dall'inquinamento da impianti termici, dall'esercizio di industrie, da veicoli a motore e per la tutela delle acque, nonche' da quelle dei regolamenti comunali d'igiene ed edilizio (art.67).

Art. 5.

Occupazione di suolo pubblico

Salvo quanto previsto dalle disposizioni sulla circolazione stradale, l'occupazione del suolo pubblico e' disciplinato dall'apposito regolamento Comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e per l'applicazione della relativa tassa, nonche' dal Regolamento Edilizio (art.28).

Art. 6.

Modalita' per il carico e lo scarico delle merci

Le autorizzazioni di scarico e carico di merci s'intendono subordinate alla necessita' che tali operazioni siano effettuate sul suolo pubblico. In tali casi di necessita' e ove tali operazioni richiedano tempo di ingombro del suolo pubblico occorre ottenere uno speciale permesso dell'Autorita' Comunale, la quale puo' subordinare la concessione alla osservanza di speciali modalita' ed anche ricusarla per i motivi di tutela della circolazione e di conservazione della pavimentazione stradale.

Le operazioni di cui trattasi, se regolarmente autorizzate, devono essere compiute con sollecitudine, senza interruzioni ed evitando ogni danno od imbrattamento al suolo pubblico.

In ogni caso, effettuate le operazioni di carico e scarico, il suolo deve essere ripulito da chi ha effettuato le operazioni predette.

In caso di inosservanza, l'Autorita' Comunale potra' provvedere direttamente, salvo rivalsa di spesa verso gli inadempienti e senza pregiudizio delle responsabilita' di questi ultimi per eventuali danni a terzi.

Art. 7

Scarico di rottami e di detriti

E' vietato scaricare rottami e detriti di qualsiasi specie se non nei luoghi autorizzati.

Qualsiasi trasporto attraverso le vie della citta' di materiali provenienti da demolizioni o da scavi di qualsiasi genere dovra' essere eseguito con veicoli atti ad evitare spandimento o polverio, devono essere rispettate le norme previste dal Regolamento Edilizio (art.35).

I depositi di materiale putrescibile devono essere di norma posti al di fuori dei centri abitati e ad una distanza di 500 m. dal perimetro degli stessi, salvo diversa disposizione di legge.

Art. 8.

Collocamento di tavoli, sedie e piante ornamentali sull'area pubblica



COMUNE DI SAN BONIFACIO

PROVINCIA DI VERONA

Codice Fiscale 00220240238 TEL. 045/6132611 - FAX 045/6101401

P.ZZA COSTITUZIONE 4 - 37047 SAN BONIFACIO

L'autorizzazione ad occupare marciapiedi, banchine, giardini pubblici ed aree soggette a pubblico passaggio con tavoli, sedie, piante ornamentali od altro, puo' essere concessa davanti ai negozi soltanto a favore dei gestori dei negozi stessi e durante le ore in cui questi sono aperti.

Nella concessione sara' precisato il periodo della occupazione stessa.

I marciapiedi e le banchine possono essere occupate nella misura e con le modalita' consentite dal Codice della Strada.

L'amministrazione comunale puo' negare la concessione, anche qualora le misure minime fossero rispettate, quando vi si oppongano ragioni di viabilita' e di sicurezza del traffico o di altri motivi di pubblico interesse.

I tavoli e le sedie da esporre davanti ai pubblici esercizi devono essere solidi, decorosi, uniformi, a colori intonati e sempre puliti. Dopo l'orario di chiusura notturna i tavoli e sedie devono essere ritirati.

Art. 9.

Installazione di tende solari

Salvo quanto previsto dal regolamento edilizio comunale (art.47), per le tende solari dei piani terreni, la sporgenza, misurata dal vivo del muro al loro limite estremo, dovra' in ogni caso arretrare di almeno 30 cm della larghezza massima del marciapiedi ed avere una altezza dallo stesso non inferiore a mt. 2,20. Per quelle dei piani superiori, come pure per altri simili infissi, si fa riferimento a quanto previsto dal regolamento edilizio.

Per le tende perpendicolari e parallele alla fronte degli stabili e per le tende dei piani terreni da collocarsi dove non esiste il marciapiede, le diverse misure di altezza e di sporgenza saranno determinate, caso per caso, dal competente ufficio tecnico comunale.

Per le tende verticali da collocarsi nel vano dei portoni, delle arcate e nei portici, sara' caso per caso stabilito, dal competente ufficio tecnico comunale, se ed a quali condizioni possa essere accordato il relativo permesso. In tali ultimi luoghi come pure in ogni edificio che abbia interesse d'arte, e' vietato collocare tende sporgenti di qualsiasi specie.

Tutte le tende dovranno essere mobili e collocate in modo da non nascondere la pubblica illuminazione, i cartelli indicatori delle vie, i quadri delle affissioni pubbliche od ogni altra cosa destinata alla pubblica visibilita', specialmente se d'interesse artistico.

Le diverse misure dettate nel presente articolo potranno essere ridotte anche al disotto del limite minimo stabilito, quando cio' sia reso necessario dal pubblico interesse.

Art. 10.

Installazione di vetrine e insegne

L'installazione di vetrine e simili nel suolo pubblico e' sempre subordinata all'autorizzazione dell'autorita' comunale competente.

In caso di riparazioni o di modificazioni del piano stradale, che richiedessero la temporanea rimozione di mostre, vetrine od altro oggetto occupante il suolo pubblico, i concessionari sono obbligati ad eseguire tale rimozione e la ricollocazione in pristino, con le modifiche rese necessarie dalle nuove condizioni del piano stradale, a tutte loro spese, rischio e pericolo.

Art. 11.

Esposizione di merci e derrate all'esterno dei negozi



COMUNE DI SAN BONIFACIO

PROVINCIA DI VERONA

Codice Fiscale 00220240238 TEL. 045/6132611 - FAX 045/6101401

P.ZZA COSTITUZIONE 4 - 37047 SAN BONIFACIO

Le occupazioni del suolo pubblico per esposizioni di merci o derrate all'esterno dei negozi e bar verranno concesse di volta in volta dal Sindaco su parere del Comando Polizia Municipale, previa richiesta scritta dell'interessato.

Dovra' comunque essere garantito il transito pedonale e veicolare, come pure l'accesso agli anditi eventualmente interessati.

Art. 12.

Commercio su aree pubbliche

Il commercio su aree pubbliche e' regolato dalla legge 28 marzo 1991, n. 112 e dal relativo regolamento di esecuzione, ed e' consentito soltanto sulle aree stabilite e con i limiti e le modalita' per esso stabiliti.

Art. 13.

Proiezioni, audizioni e spettacoli su aree pubbliche

Ferme le prescrizioni della legge di P.S. circa il rilascio delle licenze per spettacoli, proiezioni o trattenimenti all'aperto sul suolo pubblico, non potranno erigersi palchi o tribune per feste, spettacoli, giochi o rappresentazioni, se non dietro specifico e particolare permesso dell'Autorita' comunale, previo parere del Comando di Polizia municipale.

Ad installazione avvenuta e prima dell'utilizzo, la struttura , dovra' essere sottoposta a collaudo tecnico ai fini statici e antincendio da parte dei competenti organi.

Art. 14.

Divieto di giochi sul suolo pubblico

Sul suolo pubblico adibito a transito sia di veicoli che pedonali, e' vietato giocare con oggetti o con animali e compiere qualsiasi esercitazione sportiva quando cio' costituisca pericolo per la pubblica incolumita' e intralcio alla circolazione.

E' assolutamente vietato, sul suolo pubblico, l'uso di pattini e di trampoli.

E' vietato lanciare pietre od altri oggetti comunque atti ad offendere o danneggiare persone o cose, sia a mano che con qualsiasi altro strumento.

Art. 15.

Collocamento di condutture

Salvo quanto previsto dal vigente regolamento edilizio (art.37) il collocamento e la riparazione di condutture dell'energia elettrica e di gas, l'impianto di linee telefoniche e di cavi in genere, nonche' di altre condutture o illuminazioni straordinarie per feste, sagre, ecc., sono concesse in seguito a regolare domanda, presentata all'Ufficio Tecnico Comunale, ferma l'osservanza delle prescrizioni in vigore per la tassa sulla occupazione di spazio ed aree pubbliche.

Le mensole ed i pali di sostegno dovranno avere forma ed aspetto decoroso ed essere tinteggiati in modo uniforme secondo le prescrizioni indicate nell'atto di concessione e conservati efficienti ed in buono stato di manutenzione.

Il concessionario avra' l'obbligo di rimuovere temporaneamente ed a sue spese, a semplice richiesta dei competenti uffici comunali, le condutture quando cio' occorra per esigenze di pubblico servizio, per riparazione del suolo e degli edifici pubblici.



COMUNE DI SAN BONIFACIO

PROVINCIA DI VERONA

Codice Fiscale 00220240238 TEL. 045/6132611 - FAX 045/6101401

P.ZZA COSTITUZIONE 4 - 37047 SAN BONIFACIO

Lo stesso concessionario potrà essere obbligato a provvedere alle necessarie opere per mantenere in buono stato le installazioni eseguite.

Sono a carico del concessionario tutte le opere occorrenti per riparare i guasti cagionati dalla posa, manutenzione e riparazione dei fili e dei sostegni, per ripristinare il suolo, gli intonaci degli edifici, la copertura del tetto e ciò sia all'atto dell'impianto, che in seguito.

I concessionari, nell'esecuzione dei lavori, dovranno attenersi alle istruzioni che, al riguardo, saranno date dall'ufficio tecnico comunale, al quale dovranno, quindi, notificare il luogo ed il giorno in cui si darà principio al lavoro.

Gli stessi dovranno, altresì, concordare con il Comando di Polizia municipale, i tempi e le modalità per l'esecuzione dei lavori.

Allorquando le condotte, le tubazioni e gli impianti, di cui ai commi precedenti, a giudizio dell'Amministrazione comunale, non presentassero più sufficienti garanzie di isolamento e di funzionamento, le medesime dovranno essere sostituite o riparate in modo da eliminare qualsiasi pericolo o inconveniente, a spese dei proprietari. In caso di inadempienza di questi, l'Amministrazione può provvedere direttamente a spese degli stessi proprietari.

L'Amministrazione comunale si riserva di procedere, in ogni tempo alla verifica dello stato di isolamento e di manutenzione di tali linee, condotte, tubazioni e impianti: a tale scopo i concessionari dovranno mettere a disposizione del Comune il personale ed il materiale necessario a loro proprie spese.

CAPO III. NETTEZZA DEI CENTRI ABITATI

Art.16.

Disposizione di carattere generale

Ferme restando le vigenti disposizioni di igiene, tutti i luoghi, aperti al pubblico soggetti a servitù di pubblico passaggio od anche luoghi privati in vista al pubblico, debbono essere tenuti costantemente puliti e sgombri da qualsiasi materiale ed in stato decoroso. A tale fine è proibito deporvi, o lasciarvi cadere in qualsiasi ora del giorno e della notte, acqua, spazzatura, animali morti, avanzi di erbaggi e di frutta, materiale di demolizione e di rifiuto, accatastare giornali, scatole, imballaggi o altro materiale di recupero, con unica eccezione nell'orario e giorni in cui è fissato l'eventuale ritiro da parte dei raccoglitori convenzionati, ovvero di occupare ed ingombrare in qualsiasi maniera il suolo. È fatto obbligo a chiunque di utilizzare i cestini porta rifiuti posti lungo le vie della città.

Art.17.

Obblighi dei concessionari di occupazione di aree pubbliche

È proibito agli esercenti di attività commerciali in sede fissa nonché ai titolari di caffè, bar, latterie e simili, che occupano suolo pubblico mediante tavoli e sedie o in qualsiasi altro modo, di gettare, anche momentaneamente, o lasciar cadere o non vietare che cada sul suolo pubblico alcun residuo o rifiuto che possa comunque sporcare, imbrattare od insudiciare il suolo stesso. In ogni caso la relativa pulizia del suolo di cui sopra è a carico del concessionario e deve essere effettuata immediatamente.



COMUNE DI SAN BONIFACIO

PROVINCIA DI VERONA

Codice Fiscale 00220240238 TEL. 045/6132611 - FAX 045/6101401

P.ZZA COSTITUZIONE 4 - 37047 SAN BONIFACIO

Art.18.

Disposizioni per i commercianti su aree pubbliche ed esercenti mestieri girovaghi

E' proibito ai venditori su aree pubbliche, ai raccoglitori e incettatori di stracci, carte e simili, di gettare o abbandonare sul suolo pubblico alcun residuo o rifiuto di qualsiasi natura.

Gli operatori di Mercati e Fiere devono provvedere direttamente alla pulizia del posteggio assegnato.

Art.19.

Pulizia dei portici, dei cortili e delle scale

I portici, i cortili, le scale, le tettoie dei magazzini e dei cortili ed ogni altro simile accessorio o pertinenza degli edifici, devono, a cura, dei proprietari e degli inquilini, essere mantenuti costantemente puliti, anche dalla vegetazione spontanea nel caso di aree abbandonate. Il Sindaco constatata la non osservanza delle proprie eventuali ordinanze puo' fare eseguire i lavori di bonifica addebitandone i costi ai proprietari inadempienti. Salvo le occupazioni temporanee o straordinarie per restauri, traslochi e simili, detti cortili, portici, anditi e scale devono essere mantenuti sgombri da ogni materiale che ne impedisca l'uso normale o nuoccia al decoro dell'edificio o sia, in qualsiasi modo, causa di disturbo, fastidio o di impedimento.

Art. 20.

Disposizioni riguardanti i negozi e le botteghe

E' proibito ai titolari di negozi, di esercizi, di bar e simili esistenti al piano terreno, spargere o accumulare sulle pavimentazioni dei portici, delle vie e delle piazze le immondizie, rifiuti e imballaggi provenienti dalle loro botteghe.

Ogni esercente provvede alla pulizia del tratto di marciapiede antistante al suo esercizio.

Art. 21.

Trasporto di materiale di facile dispersione

Il trasporto di qualsiasi materiale di facile dispersione, come rena, calcina, carbone, terre e detriti, stramaglie, sostanze in polvere, liquidi e semi-liquidi e simili, deve essere effettuato su veicoli atti al trasporto, ed autorizzati a norma delle disposizione vigenti, in modo da evitarne la dispersione sul suolo pubblico, la propagazione di esalazioni ed il rilascio di liquidi.

Per sostanze polverose o per materiale di facile dispersione per azione del vento, il carico dovra' essere convenientemente coperto in modo che le stesse non abbiano a sollevarsi nell'aria.

Ai trasgressori, oltre alla sanzione che sara' loro inflitta, e' fatto obbligo di provvedere alla immediata pulizia del suolo pubblico. Se nel caricare o scaricare merci o qualsiasi oggetto per comodo delle case o botteghe poste lungo le pubbliche vie, vengono a cadere materie di qualsiasi specie sul suolo pubblico, queste dovranno essere immediatamente rimosse a cura e sotto la responsabilita' di coloro che hanno ricevuto le merci od oggetti per i quali venne ad insudiciarsi il suolo pubblico.

Art. 22.

Sgombero della neve

I proprietari e i conduttori di case hanno l'obbligo solidale di provvedere allo sgombero della neve dai marciapiedi prospicienti i rispettivi fabbricati non appena sia cessato di nevicare e di rompere e coprire con materiale adatto antisdrucchiolevole il ghiaccio che vi si formi, evitando di gettare e spandervi sopra acqua che possa congelarsi.



COMUNE DI SAN BONIFACIO

PROVINCIA DI VERONA

Codice Fiscale 00220240238 TEL. 045/6132611 - FAX 045/6101401

P.ZZA COSTITUZIONE 4 - 37047 SAN BONIFACIO

E' vietato lo scarico sul suolo pubblico della neve dai cortili. Solamente nei casi di assoluta urgenza e necessita' verificata ed accertata e sotto prescritte cautele, potra' essere autorizzato il getto della neve dai tetti, dai terrazzo e dai balconi sulle piazze e pubbliche vie.

Gli obblighi di cui sopra incombono altresì in via solidale ai proprietari di negozi, di esercizi, di bar e simili esistenti al piano terreno.

Art. 23.

Divieto di lavatura e riparazione dei veicoli ed autoveicoli su aree pubbliche

E' proibito in luoghi pubblici ed aperti al pubblico la lavatura delle vetture, autovetture, carri e simili.

Sono, altresì, vietate in luoghi pubblici od aperti al pubblico le riparazioni dei veicoli, autoveicoli e simili, salvo se determinate da forza maggiore o cause fortuite.

Art. 24.

Divieto dell'esercizio di attivita' artigiana ed industrie su aree pubbliche

E' proibito lavorare sulle porte delle case, botteghe o magazzini, e comunque esercitare qualsiasi attivita' o mestiere sul suolo pubblico senza preventiva e specifica autorizzazione dell'autorita' competente.

Art. 25.

Pulizia delle vetrine

L'occupazione con scale o sgabelli del suolo pubblico antistante i negozi per eseguire la pulizia delle vetrine e' consentita, senza speciale autorizzazione, dalla chiusura serale sino alle ore 9,30 del mattino.

Art. 26.

Disposizioni riguardanti gli animali

E' vietato tosare, ferrare, strigliare, lavare animali sul suolo pubblico o aperto al pubblico passaggio.

E' vietato il foraggiamento degli animali in luoghi pubblici, aperti al pubblico o, comunque, di pubblico transito, fatta eccezione per le zone destinate a fiere per gli animali.

Nell'ambito del territorio comunale e vietato lasciar vagare entro l'abitato qualsiasi specie di animale da cortile e da stalla. Nell'ambito dei centri abitati è pure vietato tenere gli animali di cui sopra, ad eccezione degli animali da compagnia e di piccoli animali da cortile come galline e conigli per il solo consumo familiare del proprietario, purché non costituiscano disagio o disturbo per i vicini.

Il transito di gruppi di animali potra' essere effettuato sotto adeguata custodia e previa autorizzazione del competente ufficio comunale di Polizia Municipale, il quale indichera' le strade da percorrere e le modalita' da adottare. E' fatto obbligo a chiunque transita con cani nei centri abitati, di provvedere alla pulizia del suolo pubblico dagli escrementi, mediante apposita paletta e contenitore dei quali e obbligatorio dotarsi.

Per quanto concerne le cosiddette "aree di sgambatura per cani", le norme di riferimento in materia di corretta e sicura fruizione delle stesse sono oggetto di apposito Regolamento al quale integralmente ci si riporta.

(Modificato con deliberazioni del Commissario Straordinario n. 30 del 12/02/2004) e del Consiglio Comunale n.15 del 27/04/2017)



COMUNE DI SAN BONIFACIO

PROVINCIA DI VERONA

Codice Fiscale 00220240238 TEL. 045/6132611 - FAX 045/6101401

P.ZZA COSTITUZIONE 4 - 37047 SAN BONIFACIO

Art. 27.

Divieto di getto di opuscoli o foglietti

E' vietato nelle strade, piazze o spazi pubblici o comunque aperti al pubblico, il getto di opuscoli e foglietti ed altri oggetti.

Eventuali eccezioni dovranno essere autorizzate, per iscritto, dal competente ufficio comunale, di Polizia Municipale.

Art. 27/bis

Volantinaggio in cassette postali

E' vietato depositare materiale pubblicitario nelle cassette postali laddove i proprietari degli edifici abbiano esposto visibile il cartello di non gradimento o abbiano installato apposito contenitore, o laddove risulti evidente che l'edificio e' disabitato.

Le violazioni, previa diffida da notificarsi al committente a mezzo PEC, sono contestate in solido al committente del volantinaggio e alla ditta di distribuzione.

(Articolo aggiunto con deliberazione del Consiglio Comunale n.10 del 19/03/2015)

Art. 28.

Definizione di centro abitato

Ai fini del presente regolamento per "centri abitati" si intendono quelli ufficialmente individuati con deliberazione della Giunta Comunale, in relazione a quanto previsto dall'art. 4 del codice della strada.

CAPO IV. DECORO DEI CENTRI ABITATI

Art. 29.

Manutenzione degli edifici

Salvo quanto previsto dal vigente regolamento edilizio (art.45 e seguenti), i proprietari dei caseggiati devono mantenere in buono stato di conservazione le porte delle case e dei negozi nonche' gli infissi prospicienti l'esterno, gli androni e le scale. In modo particolare dovranno essere curate le inferriate dei giardini e qualsiasi altra recinzione dei medesimi. Essi hanno, altresì, l'obbligo di provvedere ai restauri dell'intonaco ed alla rinnovazione della tinta dei rispettivi fabbricati ogni volta ne venga riconosciuta la necessità dall'Autorità comunale.

E' fatto obbligo a chiunque proceda a verniciatura di porte, finestre o altro, o ad imbiancatura in genere, di apporre visibili segnali ed avvisi per evitare danni ai passanti.

I proprietari sono, inoltre, responsabili della conservazione e pulizia delle targhe dei numeri civici. Uguali obblighi incombono ai proprietari d'insegne.

Per la tinteggiatura e la manutenzione degli edifici si dovranno osservare le norme contenute nel vigente regolamento edilizio.

E' vietato apporre o disegnare sui muri esterni e sulle porte scritti, segni o figure, come pure insudiciare, macchiare, tingere con colori, con carbone od altra materia, i muri degli edifici e le porte esterne, i monumenti ed i manufatti pubblici.

Il Sindaco disporra' per la immediata cancellazione a spese del trasgressore.

I proprietari dei fabbricati hanno, inoltre l'obbligo di provvedere all'estirpamento dell'erba lungo tutto il fronte dello stabile e lungo i relativi muri di cinta per tutta la loro lunghezza e altezza.



COMUNE DI SAN BONIFACIO

PROVINCIA DI VERONA

Codice Fiscale 00220240238 TEL. 045/6132611 - FAX 045/6101401

P.ZZA COSTITUZIONE 4 - 37047 SAN BONIFACIO

Art. 30.

Collocamento di cartelli - Iscrizioni - striscioni - bandiere

Salve le norme del codice della strada e del regolamento sulla pubblicit  e pubbliche affissioni nonch  del regolamento edilizio (art.47), il collocamento dei cartelli e delle iscrizioni di qualunque specie, anche luminose, ed in genere di ogni opera esteriore a carattere permanente o temporaneo, e' subordinato all'autorizzazione comunale e potra' essere vietato a tutela della estetica cittadina, della bellezza panoramica e per rispetto all'arte ed alla storicita' dei luoghi.

Sulle facciate degli edifici dichiarati di importanza monumentale, anche se di semplice interesse locale, non sara', di regola, consentita l'apposizione di iscrizioni ed insegne. Tuttavia potra' concedersi, caso, per caso, che l'apposizione sia fatta entro l'ambito delle luci e delle porte, o, comunque, in modo tale che armonizzi col carattere artistico del fabbricato.

Nei luoghi e negli edifici predetti e' vietata, altresi', l'affissione di manifesti di avvisi od, in genere, di qualunque mezzo di pubblicit .

La modalita' di presentazione della domanda sono previste dal Regolamento Edilizio. E' fatto obbligo di mantenere i cartelli, bacheche, targhe, iscrizioni in modo decoroso. E' vietato imbrattare in qualunque modo la segnaletica stradale.

Art. 31.

Collocamento di targhe o lapidi commemorative

Prima di collocare monumenti, targhe o lapidi commemorative lungo vie, sulle piazze pubbliche o comunque in altri luoghi aperti al pubblico, e' necessario ottenere l'autorizzazione dell'Amministrazione comunale.

A questo scopo dovranno sempre venir presentati in tempo utile i disegni, i modelli e le fotografie delle opere, i testi delle epigrafi e quanto altro potrebbe essere richiesto nel caso. L'Amministrazione comunale nel concedere il permesso, potra' anche riservarsi di sottoporre a collaudo le opere.

Art. 32.

Ornamento esterno ai fabbricati

Gli oggetti di ornamento (come vasi da fiori, gabbie da uccelli, sostegni di tende, ombrelloni da sole, ecc.), posti sulle finestre o balconi, devono essere opportunamente assicurati in modo da evitarne la caduta.

Nell'innaffiare i vasi da fiori posti su finestre o balconi, si deve evitare la caduta dell'acqua sul suolo pubblico o sulle abitazioni sottostanti.

Art. 33.

Depositi in proprieta' privata

Nelle proprieta' private esposte alla pubblica vista e' vietato il collocamento od il deposito di qualsiasi cosa, che, a giudizio insindacabile dell'Autorita' Comunale, nuoccia all'estetica ed al decoro della citta', nel qual caso il Sindaco puo' disporre lo sgombero.

Tale provvedimento dovra' essere adeguatamente motivato.



COMUNE DI SAN BONIFACIO

PROVINCIA DI VERONA

Codice Fiscale 00220240238 TEL. 045/6132611 - FAX 045/6101401

P.ZZA COSTITUZIONE 4 - 37047 SAN BONIFACIO

Art. 34.

Lavatura ed esposizione di biancheria e panni

La lavatura della biancheria, dei panni e simili non e' permessa fuori dei locali e recinti privati.

E' vietato sciorinare, distendere ed appendere per qualsiasi motivo biancheria o panni fuori dalle finestre, dai terrazzi e poggiosi prospicienti vie pubbliche e luoghi aperti al pubblico.

Art. 35.

Spolveramento di panni e tappeti

E' vietato scuotere, spolverare e sbattere, dai balconi e dalle finestre delle abitazioni prospicienti pubbliche vie e piazze, panni, tappeti od altri oggetti simili.

Nei cortili ed anditi interni lo sbattere e spolverare sara' consentito dalle ore 8 sino alle ore 10 del mattino.

E' rigorosamente vietato sbattere o spazzolare tappeti, panni ed altri oggetti sui pianerottoli e lungo le scale di abitazione.

Le operazioni che sono consentite dal presente articolo dovranno effettuarsi comunque in modo da non recare disturbo al vicinato ed al pubblico, ne' arrecare inconvenienti igienici agli inquilini dei piani sottostanti.

Art. 36.

Bestie macellate e trasporto carni

Salvo quanto e' prescritto dalle leggi e dai regolamenti in materia igienico-sanitaria e veterinaria, e' vietato esporre fuori dalle botteghe bestie macellate, interiora ed altre parti di animale.

Il trasporto delle carni macellate deve essere eseguito a mezzo di carri o recipienti coperti, autorizzati dal competente Ufficio veterinario ed in modo da evitare alla vista del pubblico oggetti, attrezzi o vestiti macchiati di sangue.

Art. 37.

Contenitori per i rifiuti domestici

I rifiuti domestici devono essere raccolti negli appositi contenitori esposti davanti alla propria abitazione secondo le disposizioni e gli orari stabiliti dal calendario annuale. Dopo la raccolta i contenitori devono essere ritirati entro lo stesso giorno.

E' fatto severo divieto di conferire i rifiuti nei cestini pubblici o abbandonarli nel territorio comunale.

(Articolo modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n.50 del 08/10/2015)

Art. 38.

Viali e giardini pubblici

Nei viali e giardini pubblici e' vietato:

a) introdursi nelle parti riservate ai soli pedoni, con veicoli in genere, compresi i velocipedi, carretti, cavalli od altri animali eccettuati i cani, i quali devono essere sempre tenuti a guinzaglio e con museruola;

tuttavia è assolutamente vietato introdurre cani, anche a guinzaglio e con museruola nelle aree ad uso pubblico attrezzate a parco giochi per l'infanzia;

b) recare qualsiasi impedimento o deviazione ai corsi dell'acqua e rigagnoli;

c) passare o coricarsi nelle aiuole fiorite od erbose, sdraiarsi o sedersi sconvenientemente sulle panche o



COMUNE DI SAN BONIFACIO

PROVINCIA DI VERONA

Codice Fiscale 00220240238 TEL. 045/6132611 - FAX 045/6101401

P.ZZA COSTITUZIONE 4 - 37047 SAN BONIFACIO

sedie;

d) guastare o lordare i sedili, danneggiare le siepi; salire sugli alberi, appendervi o appoggiarvi oggetti, scagliare contro gli stessi pietre, bastoni e simili, danneggiare o staccare rami, piante, fiori, foglie, frutti;

e) collocare sedie, baracche, panche, ceste ed altre cose fisse o mobili o comunque occupare i pubblici luoghi;

f) dedicarsi a giochi che possono recare molestia pericolo o danno alle persone o che siano stati espressamente vietati dalla autorità;

g) svolgere competizioni sportive nei viali o giardini pubblici, salvo autorizzazione.

h) fumare nelle aree attrezzate al gioco dei bambini;

i) consumare bevande alcoliche di qualsiasi gradazione e detenere contenitori di bevande alcoliche per il consumo sul posto, in tutte aree verdi pubbliche.

Fatti salvi i divieti e le limitazioni previsti dal Codice della Strada, e' consentito ai bambini l'uso dei tricicli, piccole biciclette provviste di rotelline laterali posteriori stabilizzatrici automobiline a pedale, monopattini o di altri giocattoli che non arrechino disturbo o danno a persone o cose.

Le norme suddette, in quanto applicabili, valgono anche nel caso di piante, aiuole e simili esistenti nelle vie, piazze ed altre aree pubbliche della Città'.

Poichè i parchi e giardini non sono custoditi, i bambini devono essere sempre accompagnati da persona adulta in particolare nelle aree pubbliche attrezzate a parco giochi.

E' vietato danneggiare le attrezzature pubbliche dei parchi e dei giardini.

(Modificato con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 37 del 30/05/2000 e n.15 del 27/04/2017)

Art. 39.

Fioriere, vasche e fontane

E' vietato sedersi sul bordo delle fioriere, arrecare danni alle stesse, spostarle dalla loro sede, gettarvi rifiuti e imbrattarle con scritte o vernici.

E' altresì vietato asportare e danneggiare le piante ed i fiori ivi messi a dimora.

E' proibito gettare nelle fontane e vasche pubbliche pietre, detriti e qualsiasi altra materia solida o liquida. E' vietato valersi dell'acqua delle fontanelle pubbliche per uso che non sia strettamente connesso al consumo personale sul posto, ne' attingerla con tubi od altri espedienti. In prossimità delle fontanelle e' vietato il lavaggio di veicoli, animali, botti, indumenti e simili.

E' altresì vietato bagnarsi, lavarsi o effettuare altre operazioni di pulizia personale nelle vasche o presso le pubbliche fontane, o attingere, con qualunque sistema, acqua dalle pubbliche vasche.

Art. 40.

Atti contrari alla nettezza del pubblico suolo, al decoro ed alla moralità'

E' vietato sedersi o sdraiarsi sulla carreggiata stradale o delle piazze, sotto i portici, sulle soglie di edifici pubblici, delle chiese e delle abitazioni private.

E' del pari vietato, in qualsiasi circostanza salire o arrampicarsi sulle inferriate delle finestre, sui monumenti, sulle fontane, sulle colonne, sui pali della pubblica illuminazione, sulle cancellate, sui muri di cinta e simili, camminare sulle spallette dei corsi d'acqua e dei ponti.

Sotto i portici, i loggiati, gli androni e le scale degli edifici aperti al pubblico e' vietato dormire e compiere atti contrari alla nettezza dei luoghi, al decoro ed alla moralità'.



COMUNE DI SAN BONIFACIO

PROVINCIA DI VERONA

Codice Fiscale 00220240238 TEL. 045/6132611 - FAX 045/6101401

P.ZZA COSTITUZIONE 4 - 37047 SAN BONIFACIO

E' inoltre vietato consumare, o anche solamente detenere per consumare, in luogo pubblico, bevande alcoliche di qualsiasi gradazione contenute in qualsiasi tipo di contenitori, con esclusione del consumo effettuato presso plateatici concessi ai pubblici esercizi.

(Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n.15 del 27/04/2017)

Art. 40/bis

Divieto di accattonaggio e mendicita' molesti

Fermo restando le disposizioni previste dalla normativa nazionale in materia di reati e di sanzioni amministrative, e' fatto divieto su tutto il territorio comunale l'accattonaggio e la mendicita' molesti.

Per accattonaggio e mendicita' molesti s'intendono tutti quei comportamenti in cui la richiesta di denaro non e' fatta palese con il semplice atto della mano tesa o simile non accompagnata da altre invasive forme di trasmissione del messaggio, bensì e' caratterizzata da richieste reiterate o insistenti, realizzate con le modalita' sopra descritte o con l'induzione del timore della futura possibile commissione di reati contro il patrimonio o contro la persona in caso di negativo accoglimento della richiesta, ovvero ponendo in essere comportamenti atti a simulare o aggravare l'incapacita' di deambulazione, anziana eta' o malformazioni, ovvero ancora con l'impiego congiunto di minori di eta' o l'uso di animali o con altre modalita' tutte comunque finalizzate in modo truffaldino a sollecitare il senso di pietà.

All'accertamento della violazione sara' sempre disposta la confisca amministrativa del denaro proventodella violazione e di eventuali attrezzature impiegate nell'attivita', ai sensi dell'art. 20 della Legge 24.11.1981 n. 689, previo sequestro cautelare ai sensi dell'art. 13 della Legge medesima, e, salvo diverse ulteriori contestazioni, si provvedera' all'allontanamento dell'area interessata e dalla zona di soggetto responsabile.

(Articolo aggiuntivo con deliberazione del Consiglio Comunale n.10 del 19/03/2015)

Art. 41.

Recinzioni di terreni, muri di edifici e muri di cinta confinanti col suolo pubblico

I proprietari dei terreni confinanti col suolo pubblico, nel centro urbano, dovranno recingere solidamente la proprieta' privata in modo che nessuno vi si possa liberamente o facilmente introdurre. La stessa disposizione potra' essere estesa dal Sindaco anche a qualunque altra zona del territorio comunale, quando cio' sia necessario alla sicurezza, al decoro e alla morale o sia necessario nel pubblico interesse.

La recinzione deve realizzarsi, fatte salve le autorizzazioni del caso, con muratura, cancellata o altre difese stabilmente infisse al suolo e di aspetto decoroso.

E' comunque assolutamente vietato di effettuare le recinzioni con filo di ferro spinato o con altri materiali che possano costituire pericolo per i passanti.

I frontisti delle strade pubbliche o, comunque, aperte al pubblico, di parcheggi, marciapiedi, piste ciclabili, sono tenuti alla pulizia delle erbe ed alla rimozione di sporcizia, ramaglie, aghi e foglie, lungo le proprie recinzioni, lungo i muri degli edifici e quelli di cinta contigui e in corrispondenza dei tombini fognari. E' severamente vietato spazzare o gettare qualsiasi materiale all'interno dei tombini.

I suddetti frontisti sono altresì tenuti a regolare i rami delle piante e delle siepi che, sporgendo oltre il confine, rendano difficoltoso l'utilizzo delle aree pubbliche, impediscano la visibilità della sede stradale,



COMUNE DI SAN BONIFACIO

PROVINCIA DI VERONA

Codice Fiscale 00220240238 TEL. 045/6132611 - FAX 045/6101401

P.ZZA COSTITUZIONE 4 - 37047 SAN BONIFACIO

intralcino lo spazzamento, nascondano la segnaletica o ne compromettano la leggibilità, ostruiscano i tombini fognari.

Nei casi di inadempienza il Sindaco puo' provvedere d'ufficio con rivalsa delle spese sui soggetti obbligati.

(Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n.50 del 08/10/2015)

CAPO V. QUIETE PUBBLICA

Art. 42.

Inquinamento acustico

Fatte salve le disposizioni di legge (DPCM 1.3.1991 e successive modificazioni) e di regolamento esistenti in materia di inquinamento acustico, a migliore tutela della pubblica quiete viene stabilito quanto prescritto dal presente capo.

Art. 43.

Esercizio dei mestieri, arti ed industrie

Non e' consentita l'attivazione di industrie, arti, mestieri rumorosi nei centri abitati. Chi esercita un'arte, mestiere o industria o esegue lavori con l'uso di strumenti meccanici deve comunque evitare disturbo alla pubblica e privata quiete.

E' vietato esercitare mestieri che siano causa di rumore o di disturbo dalle ore 13 alle ore 15 e dalle ore 20 alle ore 7 del mattino.

Comunque, nella vicinanza di ospedali, di scuole, di istituti di educazione, chiese, uffici pubblici, ecc. e' assolutamente vietato l'esercizio di mestieri o attivita' qualsiasi che rechino disturbo, salvo casi di necessita' contingente da autorizzarsi di volta in volta.

Il Sindaco puo' ordinare maggiori limitazioni, se i rumori od il disturbo possono recare particolare molestia.

I servizi tecnici municipali, su reclamo degli interessati o di ufficio, accertano la natura dei rumori e promuovono i necessari provvedimenti del Sindaco, perche' le industrie e le attivita' rumorose eliminino i rumori stessi o riducano l'orario di lavoro.

Nei casi di riconosciuta assoluta impossibilita' della coesistenza degli esercizi di cui trattasi con il rispetto dovuta alla pubblica quiete, l'Autorita' comunale puo' vietare l'esercizio dell'arte, dell'industria e dei mestieri rumorosi ed ordinare il trasloco degli esercizi o mestieri stessi.

Tutti coloro che, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, esercitano arti, mestieri, industrie che creino rumori percepibili all'esterno e nelle abitazioni vicine, debbono chiedere la relativa autorizzazione entro il termine di sei mesi dalla data di cui sopra ed apportare le eventuali modifiche che dovessero essere richieste e nel termine indicato. Il termine stesso potra' essere prorogato, quando sia stato disposto il trasferimento dell'azienda in altra sede.

Le norme limitatrici di cui innanzi valgono anche per coloro che esercitano mestieri o altre attivita' che comportino l'uso di sostanze ritenute nocive.

Art. 44.

Impianto di macchinari



COMUNE DI SAN BONIFACIO

PROVINCIA DI VERONA

Codice Fiscale 00220240238 TEL. 045/6132611 - FAX 045/6101401

P.ZZA COSTITUZIONE 4 - 37047 SAN BONIFACIO

L'impianto di esercizi con macchine azionate da motori o dall'opera dell'uomo in fabbricati destinati a civile abitazione o nelle immediate vicinanze dei medesimi e', di massima, vietato, salvo l'adozione di particolari accorgimenti e l'utilizzo di adeguati materiali come previsto dall'art. 66 del Regolamento Edilizio. Per l'installazione degli impianti di cui sopra è prevista l'autorizzazione dell'U. T. C.

Chiunque voglia conseguire l'autorizzazione suddetta dovrà presentare domanda, indicando le macchine da installarsi, con esatta indicazione del tipo, della potenza singola e della potenza complessiva e con la descrizione generale dell'impianto.

La domanda dovrà essere corredata da una pianta schematica in scala di 1 : 1000 comprendente una zona entro un raggio di non meno di 50 metri, intorno al fabbricato o al terreno occupato dal richiedente e dovrà, pure, essere corredata da disegni, in scala conveniente, necessari a stabilire esattamente la posizione delle macchine, sia in pianta che in elevazione, nonché atti ad indicare esattamente le disposizioni adottate per le strutture di fondazione e per gli organi di trasmissione.

Per ogni macchina dovranno essere indicati nel disegno il tipo, la potenza e le dimensioni di ingombro.

Uguale procedimento dovrà essere eseguito anche per ogni successiva modificazione, che si volesse apportare agli impianti per i quali sia già stata ottenuta l'autorizzazione.

La concessione della autorizzazione suddetta e' fatta restando salvi e inalterati gli eventuali diritti di terzi. Il permesso sarà revocato quando:

- a) si verificano incompatibilità con le norme generali stabilite dal presente regolamento e da quello edilizio;
- b) non siano state osservate le norme stesse e quelle particolari prescritte caso per caso;
- c) siano state apportate abusivamente modificazioni nell'impianto.

Gli impianti non devono recare danno o molestia a causa del rumore propagantesi nell'aria o nei muri o in altro qualsiasi modo, né a causa di vibrazioni o scuotimenti a ripercussioni in genere.

Le macchine e gli apparecchi dovranno essere montati su basamenti resi indipendenti dalle fondazioni e dai muri del fabbricato. Nel caso che ciò non sia effettuabile per le particolari condizioni dei luoghi, l'impianto dovrà essere munito di un'adeguata sistemazione antivibrante.

Non si dovranno montare macchinari o alberi di rimando su mensole fissate a muri a comune o a confine con altre proprietà o locali abitati da altri inquilini.

Il propagarsi dei rumori nell'aria dovrà comunque essere evitato, tenendo conto della ubicazione rispetto al collocamento delle macchine, delle porte e finestre e della costruzione degli infissi e della copertura.

Negli impianti di cui sopra dovrà comunque essere prescritto l'uso di speciali involucri isolanti, atti ad evitare il propagarsi nell'aria di vibrazioni moleste.

In casi particolari dovrà essere prescritto di rendere le finestre di tipo non apribile, procedendo alla ventilazione degli ambienti con sistemi meccanici.

Art. 45.

Produzione di odori, gas, vapori nauseanti o inquinanti

E' vietata la produzione e diffusione entro il perimetro urbano di odori, gas, vapori nocivi alla pubblica salute ovvero che risultino nauseanti per la comunità.

Nei centri abitati è vietato ai conducenti dei veicoli a motore di mantenerli accesi per il riscaldamento degli stessi prima della messa in marcia, in particolare per i motori diesel.



COMUNE DI SAN BONIFACIO

PROVINCIA DI VERONA

Codice Fiscale 00220240238 TEL. 045/6132611 - FAX 045/6101401

P.ZZA COSTITUZIONE 4 - 37047 SAN BONIFACIO

Le attività commerciali o di somministrazioni che producono fumi o vapori derivanti dalle cotture di cibi sono tenute a munirsi di adeguati impianti di aspirazione e di condutture in modo da portare lo scarico dei predetti fumi / vapori oltre il tetto.

Oltre i provvedimenti previsti dalle leggi penali e dalle norme contro l'inquinamento atmosferico, il Sindaco potrà adottare tutti quei provvedimenti che la situazione contingente potrà richiedere, prescrivendo impianti di depurazione e, in caso di recidiva ed inosservanza, disponendo, su parere del competente ufficio sanitario, la sospensione dell'attività inquisita.

Art. 46.

Funzionamento di apparecchiature nelle abitazioni

Nelle abitazioni, potranno esser usati esclusivamente apparecchi domestici che producano rumore o vibrazioni di limitata entità e tali da non arrecare disturbo ai condomini o al vicinato. L'Autorità comunale ha facoltà di prescrivere limitazioni nei casi particolari.

E' vietato ai conducenti di veicoli a motore di provarne, nelle pubbliche strade o nelle aree private, comprese nella zona urbana, il relativo funzionamento, accelerando eccessivamente o spingendo il motore a tutto gas, provocando rombi, scoppi e rumori inutili.

Il controllo e contenimento dei rumori nelle abitazioni ed in particolare in quelle condominiali, è elemento fondamentale per una civile convivenza.

Salvo quanto previsto dai regolamenti condominiali, nelle abitazioni dovranno essere rispettate le seguenti norme generali di comportamento, o suoni:

- a) evitare di produrre rumori che possano arrecare disturbo ai vicini;
- b) evitare grida, schiamazzi, toni di voce alta, calpestii, uso di utensili, macchine attrezzi strumenti musicali nelle ore destinate al riposo e cioè dalle ore 13.00 alle ore 15.00 (16.00 nel periodo di vigenza dell'ora legale) e dalle ore 22.00 alle ore 08.00 del mattino;
- c) evitare negli orari di cui sopra di tenere alto il volume di apparecchi radio, televisivi, strumenti sonori in genere.

Art. 47.

Rumori nei locali pubblici e privati-rumori nelle abitazioni

Nei locali pubblici e privati, comprese le abitazioni, e' vietato produrre o lasciare produrre rumori o suoni di qualunque specie che possano recare, comunque, disturbo ai vicini. A tale limitazione e' pure soggetto l'uso degli apparecchi radio e televisivi.

Nel caso di Sale Giochi o locali con notevole occupazione di videogiochi, si rinvia agli art. 43 e 44 del presente regolamento.

Gli orari di utilizzo di tali strutture saranno definiti dal Sindaco in relazione alla ubicazione e alla grandezza dell'impianto, non oltre le ore 22.00.

Il Sindaco può prescrivere l'insonorizzazione dei locali.

Art. 48.

Uso di strumenti sonori

E' vietato l'uso di sirene o di altri strumenti sonori ad eccezione di apparecchiature collegate a impianti di allarme con eventuale funzionamento controllato in durata. Negli stabilimenti industriali l'uso delle sirene e' consentito per la segnalazione dell'orario di inizio e di cessazione del lavoro.



COMUNE DI SAN BONIFACIO

PROVINCIA DI VERONA

Codice Fiscale 00220240238 TEL. 045/6132611 - FAX 045/6101401

P.ZZA COSTITUZIONE 4 - 37047 SAN BONIFACIO

In ogni caso, il Sindaco, tenuto conto delle circostanze, ha facoltà di disciplinare l'uso degli strumenti o macchine che emanino suoni e rumori dalle pubbliche strade e che, per la loro insistenza e tonalità, siano tali da arrecare inconvenienti o disturbi al riposo od al lavoro dei cittadini, compresi quelli utilizzati durante manifestazioni musicali all'aperto.

Salvo quanto previsto dal Codice della Strada in materia di pubblicità sonora a mezzo di veicoli, per le vie, spiazzi pubblici o aperti al pubblico, e' vietata qualsiasi forma di pubblicità a mezzo di altoparlanti o altri apparecchi sonori e di amplificazione.

Art. 49.

Carico, scarico e trasporto merci che causano rumori

Dalle ore 21 alle ore 7, nelle vicinanze delle abitazioni, le operazioni di carico e scarico di merci, derrate, ecc., contenute in casse, bidoni, bottiglie, ecc., devono effettuarsi con la massima cautela in modo da non turbare la quiete pubblica.

Il trasporto di lastre, verghe o spranghe metalliche deve essere effettuato in modo da attutirne quanto piu' possibile il rumore.

Art. 50.

Venditori e suonatori ambulanti

Sono vietate, dalle ore 13 alle ore 15 (16 nel periodo di vigenza dell'ora legale) e dalle ore 20 alle ore 8, le grida di rivenditori di giornali o di altri banditori o strilloni che annunciano notizie giornaliera o altri comunicati.

I suonatori ambulanti, anche se regolarmente autorizzati, non possono suonare nei pressi di scuole, chiese, caserme, ospedali, uffici pubblici od in altri luoghi dove possono costituire disturbo per chi lavora, studia o è ammalato. Non possono soffermarsi nel medesimo posto piu' di 15 minuti, ne' successivamente a meno di 300 metri dal posto precedente.

Gli esercenti il mestiere di cantante, suonatore ambulante, saltimbanco, prestigiatore e simile, devono munirsi delle prescritte autorizzazioni e debbano attenersi alle disposizioni che saranno loro impartite, anche verbalmente, dalla Polizia municipale.

Ai venditori, dovunque autorizzati, e' vietato reclamizzare la merce ad alta voce e di fare uso di mezzi sonori o di altri sistemi arrecanti molestia.

Art. 51.

Schiamazzi, grida e canti sulle pubbliche vie

Sono vietate le grida, gli schiamazzi ed i canti nelle vie e piazze, tanto di giorno che di notte, nonche' le grida e i suoni nell'interno dei pubblici locali a chi dimora nella zona.

Art. 52.

Detenzione di cani o altri animali nelle abitazioni

E' vietata, nei centri abitati del Comune, la detenzione in abitazioni, stabilimenti, negozi, magazzini, cortili e giardini, di cani o di altri animali che disturbino, specialmente di notte, con insistenti e prolungati latrati, con guaiti o altrimenti, la pubblica quiete.



COMUNE DI SAN BONIFACIO

PROVINCIA DI VERONA

Codice Fiscale 00220240238 TEL. 045/6132611 - FAX 045/6101401

P.ZZA COSTITUZIONE 4 - 37047 SAN BONIFACIO

Nei luoghi pubblici o comunque aperti al pubblico transito, e' vietato far circolare cani od altri animali se non assicurati al guinzaglio e muniti di idonea museruola. I cani da guardia, dovranno essere tenuti in modo da non aggredire o mordere chicchessia.

Gli agenti di polizia municipale, oltre ad accertare la trasgressione a carico del proprietario o del detentore, lo diffideranno ad attenersi in futuro alle disposizioni di cui sopra e, se del caso, a ricercare ogni possibile rimedio atto ad evitare che l'animale rechi disturbo.

Art. 53.

Suono delle campane

Il suono delle campane e' proibito da un'ora dopo il tramonto del sole all'alba, fatta eccezione per l'annuncio delle funzioni prescritte dai riti religiosi.

Comunque nelle prime ore della giornata e nella serata le campane stesse potranno essere suonate con suono sommesso.

Art. 54.

Sale da ballo, cinema e ritrovi

Le sale da ballo, il cinema, sale giochi e i ritrovi di qualsiasi tipo, compresi i pubblici esercizi, devono essere muniti di autorizzazione del Sindaco ed attivati in modo tale che i suoni e i rumori non possano essere percepiti all'esterno o negli alloggi attigui. Qualora fossero gestiti all'aperto, il Sindaco, nel concedere l'autorizzazione, accerta che l'attività non rechi disturbo alla quiete pubblica, impartendo e prescrivendo tutte le condizioni del caso.

Va comunque sempre assicurata la massima quiete dalle ore 13.00 alle ore 15.00 (16.00 nel periodo di vigenza dell'ora legale) e dalle ore 22.00 alle ore 08.00 del mattino.

Art. 55.

Negozi per la vendita di apparecchi radio, televisori, giradischi e simili

Nei negozi per la vendita di apparecchi radio, televisori, giradischi e simili, tali apparecchi potranno essere fatti funzionare all'interno nelle seguenti ore:

- a) al mattino dopo le ore 8 e fino alle ore 13;
- b) al pomeriggio dopo le ore 17 e non oltre le ore 20.

Il suono degli apparecchi dovrà, però, essere, sempre a basso volume, in modo da non disturbare i passanti e gli abitanti vicini.

Art. 56.

Carovane di nomadi e spettacoli viaggianti

La sosta di carovane di nomadi e' consentita sola nelle aree attrezzate che saranno stabilite dalle autorità comunali.

E' fatto assoluto divieto di qualsiasi forma di insediamento, anche sotto forma di accampamento o campeggio, al di fuori delle aree comunali a cio' appositamente predisposte.

In assenza di tali aree è necessaria l'autorizzazione del Sindaco previo parere della Polizia Municipale.

Analoghe disposizioni si applicano agli spettacoli viaggianti, quali giostre, circhi e simili.

Il periodo di sosta è determinato dal provvedimento del Sindaco.

(Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n.10 del 19/03/2015)



COMUNE DI SAN BONIFACIO

PROVINCIA DI VERONA

Codice Fiscale 00220240238 TEL. 045/6132611 - FAX 045/6101401

P.ZZA COSTITUZIONE 4 - 37047 SAN BONIFACIO

CAPO VI. NORME DI SICUREZZA NEGLI ABITATI

Art. 57.

Sostanze liquide esplosive, infiammabili e combustibili

E' vietato tenere nell'abitato materiali esplosivi, infiammabili e combustibili per l'esercizio della vendita al minuto, nonché depositi di gas di petrolio liquefatti, senza autorizzazione dell'autorità comunale.

Agli effetti del presente articolo sono considerati combustibili, oltre a quelli propriamente detti, quali la legna da ardere, carboni ed oli combustibili, anche il legname in opera, fieno, paglia, carta, cartoni, cotone, canapa, lino, sparto, iuta, fili vegetali in genere, sughero, tessuti, materiale da imballaggio, zolfo, caucciù, gomme elastiche, plastiche e derivati.

La licenza è subordinata al parere favorevole dei Vigili del Fuoco.

Art. 58.

Requisiti dei depositi e dei locali di vendita di combustibili

I depositi ed i luoghi di vendita di combustibili, solidi, liquidi o gassosi devono essere a piano terreno, con ingresso dalla pubblica via o dal cortile.

In relazione alla capienza ed alla tipologia del materiale depositato e fatto salvo quanto disposto dalle leggi in materia e dal Regolamento Edilizio, il Sindaco su parere dell'ufficio tecnico comunale può disporre che i depositi siano posti al di fuori dell'abitato.

Il Sindaco su parere dell'ufficio tecnico comunale e degli eventuali altri organi competenti, potrà prescrivere misure ed accorgimenti tecnici e costruttivi da applicare ai depositi ed ai locali di vendita di combustibili. Per i depositi e magazzini di minore entità è consentita l'attivazione anche nell'interno dell'abitato se i locali siano provvisti di fitta rete metallica alle finestre e coperti da volta reale, con pareti e soffitti di strutture incombustibile, o resi resistenti al fuoco con efficaci rivestimenti.

Le aperture di comunicazione con i locali di abitazione e con la gabbia delle scale devono essere convenientemente coperte.

Art. 59.

Detenzione di combustibili in case di abitazione od altri edifici

Nei sotterranei di case di abitazione sarà concessa la sola detenzione di modeste quantità di combustibili strettamente necessari per il riscaldamento del fabbricato e per gli usi domestici degli inquilini o per forni di pane, pasticcerie o simili, a condizione che i sotterranei abbiano pareti, soffitti e porte di materiale resistente al fuoco e non siano in diretta comunicazione con scale di disimpegno di locali di abitazione. Qualora i depositi di combustibili siano destinati al riscaldamento di fabbricati o ad attività di pasticceria, forni di pane e simili si dovrà procedere con la modalità di cui al precedente Art.61. E' vietato di costruirvi ammassi di materiale da imballaggio di carta straccia e simili. I combustibili di qualunque genere non dovranno mai essere appoggiati alle pareti nelle quali sono ricavate canne fumarie.



COMUNE DI SAN BONIFACIO

PROVINCIA DI VERONA

Codice Fiscale 00220240238 TEL. 045/6132611 - FAX 045/6101401

P.ZZA COSTITUZIONE 4 - 37047 SAN BONIFACIO

Le finestre ed aperture dei sotterranei verso gli spazi pubblici devono essere munite di idonei dispositivi atti a impedire il gettito di incentivi infiammabili. Nei solai sono vietati depositi di combustibili o di qualsiasi altra materia di facile combustione.

Nelle gabbie di scale, nei corridoi e ballatoi di disimpegno di abitazioni non si possono depositare materiali facilmente combustibili, materiali di imballaggio, casse o altri ingombri che ostacolano il passaggio alle persone.

Come norma di prevenzione antincendio dovranno essere osservate le seguenti prescrizioni:

- a) le bombole di gas d'uso domestico dovranno essere installate all'esterno dei locali ove trovasi l'apparecchio di utilizzazione e contenute in nicchie non comunicanti con l'interno del locale ed areate direttamente verso l'esterno;
- b) le tubazioni fisse in metallo, nell'attraversamento delle murature dovranno essere protette con idonea guaina metallica aperta verso l'esterno e chiusa ermeticamente verso l'interno;
- c) le tubazioni dovranno essere munite di rubinetti di intercettazione del flusso ed essere realizzate in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente;
- d) per evitare la fuoriuscita del gas, di petroli liquefatti, in caso di spegnimento della fiamma, dovranno essere applicati adatti dispositivi di sicurezza che interrompono il flusso del gas.

Per gli impianti e le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, ai sensi delle leggi e disposizioni in vigore, dovranno osservarsi le prescrizioni tecniche impartite dal Comando provinciale dei Vigili del Fuoco. Per tali impianti dovrà essere rilasciato il "certificato di prevenzione incendi".

Art. 60.

Accatastamento di legno e di altro materiale infiammabile nei cortili e scantinati

E' vietato accatastare o tenere accatastate allo scoperto, nei cortili circondati da fabbricati da piu' di due lati, legna, paglia e qualsiasi altra materia di facile accensione, se non adottando le cautele che, caso per caso, il Sindaco riterrà di dover prescrivere.

E' pure vietato costituire depositi di materiale infiammabile negli scantinati.

Art. 61.

Fucine e forni

Salvo quanto previsto da leggi specifiche, non si possono attivare forni o fucine senza autorizzazione del Sindaco, il quale, caso per caso, stabilirà le precauzioni e le prevenienze, che il titolare dovrà adottare per evitare ogni pericolo d'incendio.

Le fucine dei fabbri ferrai, maniscalchi, fonditori e simili devono essere costruite a volta e munite di cappa, che deve essere costruita esclusivamente in muratura o in ferro.

I forni di panetteria, pasticceria o per qualsiasi altro analogo esercizio od uso, devono essere difesi con opportuni accorgimenti e idonei materiali. La non osservanza delle prescrizioni, stabilite al momento del rilascio dell'autorizzazione, provocherà la revoca di essa.

Art. 62.

Uso di fiamma libera

E' assolutamente vietato:

- a) l'uso di fiamme libere per la ricerca di fughe di gas anche se in luoghi aperti;



COMUNE DI SAN BONIFACIO

PROVINCIA DI VERONA

Codice Fiscale 00220240238 TEL. 045/6132611 - FAX 045/6101401

P.ZZA COSTITUZIONE 4 - 37047 SAN BONIFACIO

b) riscaldare la cera naturale e artificiale, specialmente se in miscela con acquaragia sopra fiamma libera o focolare; tale riscaldamento dovra' essere fatto a bagnomaria con acqua calda;

c) fornire di alcool, petroli e benzine le lampade e i fornelli, mentre sono accesi od in vicinanze di fiamme libere.

Art. 63.

Accensione di polveri, liquidi infiammabili e fuochi artificiali

Nell'ambito dell'abitato nessuno puo', senza speciale autorizzazione, accendere polveri o liquidi infiammabili, fuochi artificiali, falo' e simili o fare spari in qualsiasi modo o con qualunque arma.

Anche nel caso di autorizzazione da parte degli Uffici di P. S. deve essere sempre richiesta l'autorizzazione al Sindaco, il quale dettera' le norme atte a prevenire incendi od altri incidenti.

E' pure proibito gettare in qualsiasi luogo di pubblico passaggio, fiammiferi od altri oggetti accesi.

Art. 64.

Animali Pericolosi

Tutti gli animali che costituiscono pericolo per l'incolumita' dei cittadini non potranno essere introdotti in citta' se non trasportati su idonei veicoli e con ogni precauzione atta ad impedirne la fuga ed ogni pericolo di danno alle persone e seguendo l'itinerario piu' breve per raggiungere i luoghi di destinazione.

Art. 65.

Cani

I cani, di qualunque razza o taglia che i proprietari riconoscano pericolosi, non possono circolare od essere introdotti in luoghi aperti al pubblico senza essere muniti di museruola a paniere e di tatuaggi o con numero di identificazione. Sono esonerati dall'obbligo della museruola i cani di piccola taglia. Dovranno, sempre, essere tenuti al guinzaglio e non potranno mai essere abbandonati quei cani che abbiano l'indole di incutere spavento o dare molestia alle persone. I cani circolanti senza museruola o senza il collare come sopra e' descritto, i bulldogs, i danesi, mastini, i lupi ecc. che non siano convenientemente custoditi saranno affidati alle apposite strutture di accoglienza.

Sono a carico dell'eventuale proprietario reclamante tutte le spese del mantenimento oltre il pagamento della sanzione pecuniaria.

Anche i cani custoditi nei cortili delle abitazioni devono essere muniti di tatuaggio e numero identificatore per ovvie ragioni di controllo da parte delle autorita' competenti. Gli animali feroci come tigri, leoni ecc., dovranno essere trasportati in solide gabbie chiuse da ogni lato, in modo da evitare che possano offendere i passanti anche soltanto con le zampe e gli artigli. Tali precauzioni sono necessarie anche se si tratta, di animali addomesticati.

Per quanto concerne le cosiddette "aree di sgambatura per cani", le norme di riferimento in materia di corretta e sicura fruizione delle stesse sono oggetto di apposito Regolamento al quale integralmente ci si riporta.

(Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n.15 del 27/04/2017)

Art. 66.

Trasporto di oggetti incomodi o pericolosi



COMUNE DI SAN BONIFACIO

PROVINCIA DI VERONA

Codice Fiscale 00220240238 TEL. 045/6132611 - FAX 045/6101401

P.ZZA COSTITUZIONE 4 - 37047 SAN BONIFACIO

Il trasporto di vetri eccedenti la lunghezza di cm. 50 deve effettuarsi in opportuni telai che ne fronteggiano gli estremi.

Il trasporto di ferri acuminati non puo' effettuarsi se alle estremita' non siano stati collocati le opportune protezioni. Il trasporto di oggetti comunque pericolosi deve, in ogni caso, effettuarsi previa adozione delle opportune cautele onde evitare danni alle persone.

Art. 67.

Scalpellamento di vie o piazze

Gli scalpellini, quando lavorano nello spazio pubblico, devono provvedere al collocamento di reti metalliche o di altro riparo atto ad impedire che le schegge offendano i passanti.

Le stesse cautele devono usarsi per i laboratori di taglia pietre, marmisti, maniscalchi e simili, se aperti verso luoghi di passaggio.

Art. 68.

Manutenzione dei tetti, dei cornicioni e dei canali di gronda negli edifici

Salvo quanto previsto dal Regolamento Edilizio (art.47), i tetti, i cornicioni, i fumaioli, le balconate, i terrazzi, le grondaie e simili dovranno essere mantenuti in buono stato e convenientemente assicurati in guisa da evitare qualsiasi caduta di tegole, lastre, pietre o altro materiale qualsiasi.

E' fatto obbligo ai proprietari di edifici di impedire gocciolamento di acqua o neve dai tetti o dai canali di gronda su suolo pubblico.

L'Amministrazione puo' prescrivere particolari lavori ritenuti necessari dall'Ufficio tecnico Comunale.

In caso di non ottemperanza alle prescrizioni, i lavori potranno essere eseguiti di ufficio con rivalsa delle spese.

Art. 69.

Manutenzione di aree di pubblico transito

Qualunque guasto o rottura, che si verifichi sul pavimento o griglie o telai dei portici o marciapiedi di proprieta' privata soggetta a servitu' di pubblico passaggio, deve essere prontamente riparato a cura e spese del proprietario il quale, deve comunque segnalare il guasto all'Autorita' comunale.

Uguale obbligo e' fatto agli utenti di griglie, telai, botole e simili esistenti sul luogo pubblico.

Art. 69/bis

Piantagioni arboree su aree confinanti con le infrastrutture ferroviarie

In attuazione delle norme in materia di sicurezza del trasporto ferroviario, stabilite dal D.P.R. n. 753 del 1980 artt. 52 e 55, lungo i tracciati delle ferrovie è vietato far crescere piante o siepi a una distanza minore di metri sei dalla più vicina rotaia, da misurarsi in proiezione orizzontale.

Le distanze potranno essere diminuite di un metro per le siepi di altezza non maggiore di metri 1,50.

Gli alberi per i quali è previsto il raggiungimento di un'altezza massima superiore a metri quattro, non potranno essere piantati ad una distanza dalla più vicina rotaia, minore della misura dell'altezza massima raggiungibile aumentata di metri due.

Nel caso che il tracciato della ferrovia si trovi in trincea o in rilevato, tale distanza dovrà essere calcolata, rispettivamente, dal ciglio dello sterro o dal piede del rilevato.

I terreni adiacenti alle linee ferroviarie non possono essere destinati a bosco ad una distanza minore di metri cinquanta dalla più vicina rotaia, da misurarsi in proiezione orizzontale.



COMUNE DI SAN BONIFACIO

PROVINCIA DI VERONA

Codice Fiscale 00220240238 TEL. 045/6132611 - FAX 045/6101401

P.ZZA COSTITUZIONE 4 - 37047 SAN BONIFACIO

I proprietari e i conduttori a qualsiasi titolo delle aree private confinanti o, comunque, vicine alle infrastrutture ferroviarie, devono tagliare i rami e gli alberi esistenti che possano interferire con la ferrovia e causare rischio per l'incolumità pubblica, danneggiamento delle strutture e interruzione del pubblico esercizio ferroviario, salvo il rispetto delle norme sulla tutela dei beni storici, artistici, paesaggistici e ambientali.

(Articolo aggiuntivo con deliberazione del Consiglio Comunale n.37 del 27/07/2018)

Art. 70.

Segnalazione e riparazione di opere in costruzione

Quando in vicinanza di aree pubbliche venga ad intraprendersi una costruzione nuova, il riattamento o la demolizione di edifici o simili dovranno durante la notte tenersi accesi ed affissi uno o più punti luminosi di colore rosso conformi all'indicazione dell'Ufficio Tecnico Comunale.

I ponteggi di servizio dei cantieri edili dovranno essere costruiti nel rispetto di tutte le norme di sicurezza dei cantieri. Il ponte di lavoro sarà cinto in modo da impedire che possa cadere materiale qualsiasi.

Dovranno inoltre essere osservate le particolari prescrizioni impartite dall'Ispettorato del Lavoro.

Art. 71.

Materiale di demolizione

È proibito gettare in basso sulla pubblica via o in luoghi adiacenti, sia da ponti di servizio che dall'interno delle fabbriche, i materiali di demolizione od altro.

Art. 72.

Insegne, persiane, vetrate di finestre

Le insegne, le persiane e le vetrate delle finestre devono essere bene e solidamente assicurate. Le persiane quando aperte, devono essere stabilmente fermate al muro mediante un fisso e sicuro congegno di ferro od altro idoneo mezzo.

Art. 73.

Ripari ai pozzi, cisterne e simili

I pozzi, le cisterne e simili devono avere le bocche e le sponde munite di parapetto con sportello ordinariamente chiuso ed altri ripari atti e capaci di impedire che vi cadono persone, animali, oggetti e materiali qualsiasi.

Art. 74.

Illuminazione dei portici, delle scale e degli anditi

I portici, le scale, gli anditi dei caseggiati e di qualsiasi edificio privato e tutte le località private di libero accesso al pubblico, nessuna eccettuata, dovranno essere, nelle ore di notte, convenientemente illuminati. Ove non siano illuminati dovranno essere chiusi al calar del sole.

Quando nella proprietà vi siano più accessi, all'accendersi delle lampade della illuminazione pubblica, dovrà provvedersi a che rimanga aperto un solo accesso e che sia illuminato fino all'alba.



COMUNE DI SAN BONIFACIO

PROVINCIA DI VERONA

Codice Fiscale 00220240238 TEL. 045/6132611 - FAX 045/6101401

P.ZZA COSTITUZIONE 4 - 37047 SAN BONIFACIO

Art. 75.

Divieti vari

E' vietato:

- sputare per terra;
- gettare carte o rifiuti (barattoli di bevande) a terra;
- girare ubriachi (anche a piedi);
- effettuare giachi d'azzardo sulla pubblica via;
- importunare i passanti.

Art. 76.

Veicoli adibiti al servizio pubblico

Norme per i passeggeri e per il personale di servizio

Ai passeggeri dei veicoli adibiti al servizio pubblico e' vietato:

- 1) di fumare nelle vetture;
 - 2) salire e scendere quando la vettura e' in moto;
 - 3) salire e scendere da parte diversa da quella prescritta e in localita' diverse da quelle stabilite per le fermate;
 - 4) salire quando la vettura sia segnalata completa;
 - 5) parlare al manovratore o distrarre comunque il personale dalle sue mansioni;
 - 6) insudiciare, guastare o comunque rimuovere o manomettere parte della vettura;
 - 7) occupare piu' di un posto od ingombrare i passaggi, trattenersi sui predellini aggrapparsi alle parti esterne delle vetture;
 - 8) sputare all'interno delle vetture
 - 9) portare oggetti che, per natura, forma o volume, possano riuscire molesti o pericolosi, o che possano imbrattare i viaggiatori;
 - 10) essere in stato di ubriachezza, o comunque tenere un comportamento che sia offensivo per gli altri;
 - 11) cantare, suonare, schiamazzare ed in altro modo disturbare;
 - 12) portare cani o altri animali;
 - 13) distribuire oggetti o stampe a scopo di pubblicita' o al fine di lucro, esercitare qualsiasi commercio, vendere oggetti a scopo di beneficenza senza permesso dell'Autorita' comunale, chiedere l'elemosina.
- Nelle vetture autofiloviarie e' fatto obbligo, al viaggiatore che rimanga in piedi, di sorreggersi alle apposite maniglie, mancorrenti o ad altri possibili appoggi. Il personale di servizio sugli autobus deve:
- 1) mantenersi vigile e pronto nel disimpegno delle particolari incombenze del servizio e rispettare le disposizioni emanate dalla Direzione;
 - 2) osservare e fare osservare le norme stabilite per i passeggeri;
 - 3) tenere contegno corretto e premuroso verso i passeggeri.

CAPO VII. DISPOSIZIONI ANNONARIE PER GLI ESERCIZI PUBBLICI

Art. 77.

Orari degli esercizi

I titolari di attivita' commerciali e di esercizi pubblici devono rispettare gli orari previsti dalle vigenti disposizioni che dovranno essere esposti in luogo visibile del negozio.



COMUNE DI SAN BONIFACIO

PROVINCIA DI VERONA

Codice Fiscale 00220240238 TEL. 045/6132611 - FAX 045/6101401

P.ZZA COSTITUZIONE 4 - 37047 SAN BONIFACIO

Art. 78.

Pesatura delle merci - Disciplina degli involucri

Tutte le merci dovranno essere pesate al netto, usando bilance e misure sempre pulite e collocate in luogo ben esposto alla luce ed alla vista del compratore.

Per gli involucri degli alimenti posti in commercio debbono osservarsi le norme igieniche per gli imballaggi destinati a venire a contatto con gli alimenti ai sensi delle vigenti norme.

Art. 79.

Vendita e scorta delle merci

In nessun caso puo' essere rifiutata la vendita delle merci e delle derrate anche se richiesti in misura minima, ne' rifiutare la vendita per accaparramento ed occultamento dei prodotti. I rivenditori devono costantemente essere muniti, specie se trattasi di generi alimentari, di sufficienti quantitativi di merce e tali da corrispondere alle normali richieste del pubblico.

Art. 80.

Vendita del pane

Il pane posto in vendita deve essere custodito in appositi recipienti, difesi dalle mosche e situati in modo da vietarne la manipolazione e la scelta da parte degli acquirenti.

La consuetudine di vendere il pane in pezzi o a forme, non esime l'esercente, se l'acquirente lo domandi, dall'obbligo di pesare il pane all'atto della vendita e di consegnare la quantita' richiesta al prezzo unitario stabilito per chilogrammo.

Per il pane posto in vendita dovranno indicarsi qualita' e prezzo in modo ben visibile nell'esercizio.

Art. 81.

Vendita di angurie, cocomeri, castagne e simili

Senza la prescritta autorizzazione del Sindaco, e' vietata la vendita sulla strada, sulle piazze e nei luoghi pubblici di prodotti stagionali, come cocomeri, castagne, uva ecc., nonche' di derivati da simili prodotti, come castagnacci, frutta sciropata, candita ecc.

Art. 82.

Merce venduta in pacchi o contenitori chiusi. Surrogati

Gli esercenti, che vendono merce di qualsiasi genere, confezionata in pacchi o in contenitori chiusi, hanno l'obbligo di indicare in modo ben visibile, sopra ogni pacco o contenitore, il peso o misura della merce che esso contiene, la qualita', il nome commerciale e il prezzo.

I generi alimentari preparati con surrogati, devono, chiaramente indicarne la composizione e la percentuale di surrogato contenuta.

Art. 83.

Esalazioni di merce

I rivenditori di merci, che emanano esalazioni, devono adottare idonei ed efficaci misure perche' vengano attenuate, mediante immersioni nell'acqua, e rinnovazione frequente di essa, nonche' l'eventuale conservazione delle merci suddette in speciali contenitori.



COMUNE DI SAN BONIFACIO

PROVINCIA DI VERONA

Codice Fiscale 00220240238 TEL. 045/6132611 - FAX 045/6101401

P.ZZA COSTITUZIONE 4 - 37047 SAN BONIFACIO

Art. 84.

Tabella per la vendita del combustibile

I commercianti di combustibile dovranno tenere esposta nei propri negozi, in modo ben visibile, oltre ai cartellini indicante il prezzo di vendita al minuto di ogni tipo di combustibile anche una tabella con la indicazione di tutte le varietà di combustibili messi in vendita.

Art. 85.

Requisiti dei locali di vendita

Il commercio in negozio deve essere esercitato in locali riconosciuti igienicamente idonei e muniti delle autorizzazioni di legge.

Art. 86.

Apertura o trasferimenti di esercizi commerciali

Il Sindaco potrà sempre proibire l'apertura o il trasferimento di esercizi commerciali ove non siano rispondenti ai piani di sviluppo, al decoro ed alla speciale condizione dei luoghi, o per ragione di pubblico interesse e per ogni facoltà riconosciuta al Comune dalle leggi e dai regolamenti.

Qualora l'impianto o il trasloco dell'esercizio avvengano nonostante il divieto del Sindaco, il trasgressore sarà punito oltre che con la prevista sanzione amministrativa, con la sospensione della autorizzazione amministrativa conformemente e alle specifiche norme vigenti.

CAPO VIII. DISPOSIZIONI PER IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

Art. 87

Esercizio del commercio su aree pubbliche

L'esercizio del commercio su aree pubbliche è consentito nelle località e nei giorni stabiliti dalle autorità comunali.

Art. 88.

Preavviso di cessazione di servizi

Il titolare di qualsiasi autorizzazione comunale che intende cessare la sua attività dovrà darne informazione all'Autorità comunale.

Art. 89.

Trasporto delle merci destinate ai luoghi di vendita

I venditori in forma itinerante nel trasportare la merce o nell'attraversare o percorrere vie e piazze o spazi pubblici in cui è vietata la vendita dovranno tenere le merci coperte e non esercitare la vendita.

Art. 90.

Vendita e somministrazione di generi alimentari su aree pubbliche

La vendita e la somministrazione di generi commestibili e prodotti dolciari e delle bevande (gelati compresi) è soggetta oltre alla autorizzazione comunale, alla vigilanza del competente servizio d'igiene pubblica.



COMUNE DI SAN BONIFACIO

PROVINCIA DI VERONA

Codice Fiscale 00220240238 TEL. 045/6132611 - FAX 045/6101401

P.ZZA COSTITUZIONE 4 - 37047 SAN BONIFACIO

Art. 91.

Requisiti dei veicoli per vendita su aree pubbliche

I veicoli per la vendita su aree pubbliche devono rispondere ai requisiti previsti dalle norme vigenti ed essere muniti delle apposite autorizzazioni in relazione alle merci vendute.

CAPO IX DISPOSIZIONE PER I MESTIERI GIROVAGHI

Art. 92.

Esercizio di mestieri girovaghi

Non si possono esercitare, sia abitualmente che occasionalmente, mestieri girovaghi nel territorio del Comune, anche se l'interessato sia già munito del certificato di iscrizione nel registro per i mestieri girovaghi, se prima non sia stata rilasciata la prescritta licenza dall'Autorità comunale.

E' vietato l'esercizio di mestieri girovaghi fuori dai luoghi appositamente destinati o individualmente assegnati.

A chiunque eserciti mestieri girovaghi nei luoghi autorizzati e' vietato di importunare i passanti con l'offerta di merci o di servizi e di richiamare l'attenzione con grida o schiamazzi.

Art. 93.

Baracche per pubblici spettacoli

Senza la licenza del Comune, non si potranno collocare baracche, chioschi per pubblici spettacoli, divertimenti popolari o per qualsiasi altro analogo scopo, nemmeno sulle aree di proprietà privata. Le baracche, gli spazi annessi e ogni altra simile costruzione permessa temporaneamente, secondo le disposizioni degli articoli precedenti, dovranno essere, a cura dei concessionari, mantenute pulite ed in perfette condizioni igieniche, secondo le prescrizioni generali e quelle che potranno volta per volta essere stabilite dalla civica Amministrazione.

Il suolo pubblico dovrà, inoltre, essere tenuto pulito e libero da ogni ingombro per un raggio di m. 3 entro dallo spazio occupato.

Ai concessionari e' vietato:

- a) attirare il pubblico con richiami molesti e rumorosi;
- b) tenere aperte le baracche oltre gli orari stabiliti dai regolamenti locali o fissati nell'autorizzazione.

Il Sindaco potrà peraltro, stabilire caso per caso, anche un diverso orario.

CAPO X. MANIFESTAZIONI CON CORTEI

Art. 94.

Cortei funebri

I cortei funebri, muovendo dall'obitorio ospedaliero o dall'abitazione dell'estinto o dal luogo dove comunque si trova il feretro, dovranno percorrere l'itinerario più breve, rispettando le eventuali particolari disposizioni dell'Autorità, i divieti imposti, la segnaletica stradale, sino a raggiungere il luogo dove il corteo deve essere sciolto.



COMUNE DI SAN BONIFACIO

PROVINCIA DI VERONA

Codice Fiscale 00220240238 TEL. 045/6132611 - FAX 045/6101401

P.ZZA COSTITUZIONE 4 - 37047 SAN BONIFACIO

Art. 95.

Processioni – Manifestazioni

Tutte le manifestazioni che prevedono cortei di persone o di veicoli, comprese le processioni religiose, dovranno seguire gli itinerari preventivamente concordati con il Comando di Polizia municipale e comunque non in contrasto con la segnaletica vigente nel Comune.

CAPO XI SANZIONI

Art. 96.

Accertamento delle violazioni e sanzioni

1. Per le violazioni alle norme del presente regolamento si applicano le sanzioni amministrative previste dall'art.7bis del DLgs 18/08/2000, n. 267 e successive modificazioni, che prevedono una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00, salvo la deroga prevista dal terzo comma e dai successivi terzo e nono comma.

2. Entro i limiti previsti, il Sindaco con propria ordinanza potrà determinare l'ammontare delle sanzioni pecuniarie per ciascuna violazione al presente regolamento.

3. Nelle situazioni di reiterate violazioni della stessa norma regolamentare, come previsto dal secondo comma dell'art. 16 della Legge 24/11/1981 n. 689 come modificato dall'art.-6bis della Legge 26/07/2008 n. 125, in deroga all'art.7bis DLgs 18/08/2000, n. 267, e successive modificazioni, e salvo quanto previsto dal successivo nono comma, vengono di seguito elencati e stabiliti i corrispondenti diversi importi in via gradatamente progressiva valevoli per tutte le violazioni del presente regolamento:

a) € 100,00 nel caso di seconda violazione della stessa norma commessa entro mesi 6 (sei) della contestazione precedente;

b) € 450,00 a partire dalla terza violazione della stessa norma commessa entro mesi 6 (sei) dalla contestazione precedente, con facoltà per il trasgressore di estinguere l'illecito mediante il pagamento di detta somma.

4. La reiterata violazione si configura qualora il procedimento sanzionatorio si sia concluso con esito sfavorevole di chi ha commesso la violazione, fatte salve le situazioni di procedimento pendente.

5. Le trasgressioni sono accertate dagli ufficiali ed agenti di polizia municipale nonché dagli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria.

6. Per l'accertamento delle violazioni, la contestazione, la notificazione delle medesime e per la definizione degli accertamenti, per l'introito e devoluzione dei proventi delle somme riscosse, si osservano, in quanto applicabili, le norme di DLgs 18/08/2000, n. 267 e successive modificazioni e della Legge 24/11/1981, n.689 e successive modificazioni. Per le violazioni previste dal successivo comma 9, i proventi derivanti dal pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie sono destinati all'attuazione di iniziative di miglioramento del decoro urbano, così come previsto dall'art. 9 comma 4 D.L. 14/2017 convertito con modificazioni dalla Legge 18 aprile 2017 n. 48.

7. Ai sensi dell'art.16 della L. 24 novembre 1981, n. 689 e dell'art. 107 del T.U. 3 marzo 1934, n. 383 e successive modificazioni ed integrazioni, per le violazioni al presente regolamento e' sempre ammesso il pagamento in misura ridotta, all'atto della contestazione, da parte del trasgressore o di altro obbligato, nelle mani dell'agente accertatore.



COMUNE DI SAN BONIFACIO

PROVINCIA DI VERONA

Codice Fiscale 00220240238 TEL. 045/6132611 - FAX 045/6101401

P.ZZA COSTITUZIONE 4 - 37047 SAN BONIFACIO

8. Nel caso di mancato pagamento immediato per rinuncia del trasgressore ovvero perche' non ammesso, si applicheranno le procedure di cui alla Legge 24 novembre 1981, n. 689.

9. Con riferimento agli artt. 40, 40/bis, 50, 51, 56, 75, 92 e 93 del presente regolamento, in caso di contestazione di una delle condotte descritte nel successivo art. 96 bis posta in essere in una delle aree ivi indicate, si applicano le norme previste dal D.L. n. 14/2017 convertito con modificazioni dalla Legge 18 aprile 2017 n. 48, che prevedono:

1) il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria di una somma da euro 100 ad euro 300, così come previsto dall'art. 9 comma 1 del D.L. n. 14/2017 convertito con modificazioni dalla Legge 18 aprile 2017 n. 48;

2) in caso di mancata ottemperanza all'ordine di allontanamento di almeno 200 metri e per 48 ore previsto dal predetto art. 96bis, eventualmente intimato dall'organo accertatore in occasione della contestazione di una delle violazioni ivi indicate, il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria aumentata del doppio e quindi da euro 200 ad euro 600, così come previsto dall'art. 10 comma 1 secondo periodo del D.L. n. 14/2017 convertito con modificazioni dalla Legge 18 aprile 2017 n. 48;

3) i verbali di accertamento delle violazioni di cui al successivo art. 96 bis, vengano inviati, così come previsto dall'art. 10 comma 1 terzo periodo del D.L. n. 14/2017 convertito con modificazioni dalla Legge 18 aprile 2017 n. 48 al Questore della Provincia di Verona e, ove ne ricorrano le condizioni, ai competenti servizi socio-sanitari.

(Articolo modificato con deliberazioni di Consiglio Comunale n.10 del 19/03/2015 e n.8 del 10/03/2020)

Art. 96/bis.

D.A.C.Ur. e sanzioni amministrative accessorie riferite a specifiche attività non lecite

1. Con riferimento agli artt. 40, 40/bis, 50, 51, 56, 75, 92 e 93 del presente regolamento, in base alle norme previste dal D.L. n. 14/2017 convertito con modificazioni dalla Legge 18 aprile 2017 n. 48, si applica ove previsto, l'allontanamento, della durata massima di 48 ore dall'intimazione e per almeno 200 m.:

- dall'area della Stazione Ferroviaria di San Bonifacio compresa tra Piazzale Stazione, Corso Venezia e Viale Dei Tigli e delle relative pertinenze,
- dall'area del Centro Storico (delimitato dalle seguenti vie: Via Roma, Via Minghetti, Via Trento, Via Trieste, Via Camporosolo e Piazza Costituzione),
- dagli spazi adibiti a verde pubblico,
- dalle aree interessate da consistenti flussi di persone come fiere, mercati, centri commerciali, pubblici spettacoli, parcheggi pubblici,
- dalle zone in cui insistono plessi scolastici di ogni ordine e grado, strutture ospedaliere o di ricovero, siti di rilevanza storica, aree monumentali o di valenza culturale,

a chiunque venga sorpreso a bivaccare, ad esercitare il meretricio, a professare la questua impedendo o limitando il passaggio dei pedoni sulla pubblica via, ovvero, turbando in qualunque modo il pacifico utilizzo degli spazi pubblici, impedendo l'accessibilità e la fruizione delle predette aree in violazione alle vigenti disposizioni normative nazionali e locali, nonché venga trovato in stato di ubriachezza, a compiere atti contrari alla pubblica decenza, ad esercitare il commercio abusivo, a svolgere l'attività di parcheggiatore o di guardiamacchine abusivo.

(Articolo aggiunto con deliberazione del Consiglio Comunale n.8 del 10/03/2020)



COMUNE DI SAN BONIFACIO

PROVINCIA DI VERONA

Codice Fiscale 00220240238 TEL. 045/6132611 - FAX 045/6101401

P.ZZA COSTITUZIONE 4 - 37047 SAN BONIFACIO

Art. 97.

Rimessa in pristino ed esecuzioni di ufficio

Oltre al pagamento della sanzione prevista, il Sindaco puo' ordinare la rimessa in pristino e disporre, quando ricorrono gli estremi di cui all'art. 38 della legge 8 giugno 1990, n. 142, l'esecuzione di Ufficio a spese degli interessati.

Art. 98.

Sequestro e custodia di cose

I funzionari e gli agenti all'atto dell'accertamento dell'infrazione, potranno procedere al sequestro cautelare delle cose che servirono o furono destinate a commettere l'infrazione e debbono procedere al sequestro cautelare delle cose che ne sono il prodotto, sempreche' le cose stesse appartengano a persona obbligata per l'infrazione.

Nell'effettuare il sequestro, si dovranno osservare i modi ed i limiti previsti dal codice di procedura penale per il sequestro di polizia giudiziaria.

In materia dovranno comunque osservarsi le norme della legge 24.11.1981, n. 689 e del D.P.R. 22.7.1982, n. 571 e relative successive modifiche ed integrazioni.

Le cose sequestrate saranno conservate nella depositaria comunale o presso altro depositario.

Il relativo verbale va trasmesso sollecitamente all'autorita' competente.

Art. 99.

Sospensione delle licenze

Indipendentemente dalle sanzioni previste dalla legge e dal presente regolamento, al trasgressore, in possesso di una concessione o autorizzazione del Comune, sarà inflitta la sospensione della concessione o della autorizzazione nei casi seguenti:

- a) per recidiva nella inosservanza delle disposizioni del presente regolamento attinenti alla disciplina dell'attivita' specifica del concessionario;
- b) per la mancata esecuzione delle opere di rimozioni, riparazioni o ripristino, conseguenti al fatto infrazionale;
- c) per morosita' del pagamento dei tributi e diritti comunali dovuti dal titolare in dipendenza della concessione.

La sospensione si potra' protrarre fino a quando il trasgressore non abbia adempiuto agli obblighi per la cui inosservanza la sospensione stessa viene inflitta e comunque per un periodo massimo di giorni trenta.

CAPO XII DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art.100.

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore dopo 120 giorni dalla data di esecutività della deliberazione consiliare con cui viene approvato ed abroga tutti i regolamenti, le ordinanze, le consuetudini riguardanti le materie disciplinate dal regolamento medesimo o in contrasto con lo stesso.